


ARTICOLO PRENOTATO AL N. 745/2025  
DEL MODELLO 2/A/SG  
Oggi 15.10.2025  
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Antonio Festa



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 21/2025

Sent. N. 69/2025

Rep. N. 98/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

*Prima Sezione Civile*

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott. Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel. est.

Nel procedimento portante il n. 59 / 2025 P.U.

Su ricorso di:



CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA' NUOVO GRAND HOTEL S.P.A. in liquidazione (C.F. 00052050523), in persona del curatore *pro-tempore*, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO DI LUCIANO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed autorizzazione del giudice delegato

*Ricorrenti*

nei confronti di

GARGIULO NATALE (C.F. GRGNTL61M27G482K), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO RAPOLLA, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

*Resistente*

ha pronunciato la seguente

## **S E N T E N Z A**

Rilevato che:

con ricorso depositato il 10/04/2025, la CURATELA del fallimento della Società Nuovo Grand Hotel S.p.a. in liquidazione ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di GARGIULO NATALE deducendo: di aver ottenuto dal Tribunale di Firenze sentenza di condanna del resistente al pagamento della somma di € 328.600,00, oltre spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità derivante dallo svolgimento delle funzioni di presidente del Collegio sindacale della società fallita; di non essere riuscita a recuperare il credito nonostante il passaggio in giudicato della sentenza; di aver tentato pignoramento presso terzi, ma con esito negativo a causa delle dichiarazioni negative pervenute da parte degli istituti di credito e società finanziarie interpellate; di aver appreso che il debitore ha subito altre precedenti esecuzioni forzate e risulta gravemente indebitato nei confronti dell'Erario; che ricorrono pertanto i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata a garanzia della *par condicio creditorum*;

si è costituito GARGIULO NATALE, non contestando il proprio stato di sovraindebitamento, ma chiedendo la concessione di un termine, ai sensi dell'art. 271 co.1 CCII, per il deposito di una proposta di concordato minore;



alla scadenza del termine suddetto, prorogato con decreto del 17/07/2025, il resistente non ha provveduto al deposito della proposta e del piano concordatari, dichiarando di voler rinunciare allo strumento di regolazione alternativa dell'insolvenza inizialmente ipotizzato; all'udienza del 9/10/2025 la società istante ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata ed il resistente ha chiesto il rigetto della domanda;

Considerato che:

il resistente è un libero professionista (commercialista) ed in quanto tale soggetto, ai sensi dell'art. 268 co. 1 CCII, in combinato disposto con l'art. 2 lett. c) CCII, alla procedura di liquidazione controllata sul patrimonio dei soggetti sovraindebitati;

sono legittimati a proporre domanda per l'apertura della liquidazione controllata i creditori che dimostrino lo stato di insolvenza del debitore e l'esistenza di crediti scaduti ed insoluti per un importo non inferiore ad € 50.000,00 (art. 268 co. 3 CCII);

la domanda del creditore è proponibile anche in pendenza di procedure esecutive individuali; la liquidazione controllata su istanza del creditore nei confronti di un debitore persona fisica non può essere aperta quando quest'ultimo eccepisce, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo anche mediante esercizio di azioni giudiziali, allegando la relativa attestazione redatta dall'OCC, ovvero chiedendo un termine non superiore a sessanta giorni per consentirne la redazione;

nel caso di domanda del creditore, dunque, l'indagine sull'esistenza di disponibilità patrimoniali idonee a soddisfare almeno in parte i creditori è necessariamente veicolata da un'eccezione del resistente e non può essere compiuta d'ufficio né la relativa prova può ritenersi a carico del ricorrente, atteso che tale condizione impeditiva è finalizzata a consentire al sovraindebitato incapiente l'accesso ad una procedura di esdebitazione alternativa, quella prevista dall'art. 283 CCII;

Considerato, nella fattispecie in esame, che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del resistente, da presumersi coincidente con il luogo di residenza, in quanto soggetto non imprenditore (co. 3 lett. b), è ubicato in Avellino, P.zza Margherita Bellucci n. 1 (come da certificato di residenza in atti);

la curatela istante ha fornito prova della propria legittimazione, depositando in atti copia della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1709/2021 del 21/06/2021, con la quale GARGIULO NATALE è stato condannato al pagamento della somma di € 328.600,00 oltre spese di lite (liquidate in € 23.399,00) in favore del fallimento NUOVO GRAND HOTEL S.P.A.;

il suindicato titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto e ha dato luogo ad esecuzione presso terzi conclusasi con esito negativo, in conseguenza delle dichiarazioni negative pervenute, anche in ragione della pendenza di altri analoghi pignoramenti promossi da creditori del GARGIULO;

ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che i crediti di cui è stata fornita prova nel presente giudizio superano la soglia ivi indicata;

GARGIULO NATALE non ha inoltre sollevato l'eccezione di incapacienza né allegato la relativa attestazione dell'OCC nei termini previsti dall'art. 268 co. 3 CCII;

risulta anzi che egli dispone di beni patrimoniali (consistenti in proprietà immobiliari) e di risorse reddituali destinabili al pagamento dei creditori concorsuali;

sussiste inoltre la condizione di sovraindebitamento del convenuto, desumibile dall'esito negativo del pignoramento presso terzi, dall'esistenza di altre procedure esecutive in corso, dall'elevata esposizione debitoria (oltre 670.000 euro) non fronteggiabile con le risorse finanziarie immediatamente disponibili e con la liquidazione di beni di pronta realizzabilità;

Ritenuto, pertanto, che:

deve dichiararsi, sussistendone tutte le condizioni di legge, l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di GARGIULO NATALE;

occorre procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto di Corte d'Appello;

si individua, secondo criteri di rotazione ed in considerazione delle esperienze maturate nello svolgimento della funzione, da ritenersi adeguate in relazione all'incarico da conferire, l'avv. VINCENZO GATTI, gestore della crisi presso ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COA DI BENEVENTO;

il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far

dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.);

va peraltro precisato che l'acquisizione dei redditi futuri alla procedura incontra il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future - compresi i redditi eccedenti la quota individuata su istanza del debitore per soddisfare i bisogni personali e familiari dello stesso - ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa;

le spese di lite non vanno liquidate, ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata;

P.Q.M.

**dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA sul patrimonio di GARGIULO NATALE (C.F. GRGNTL61M27G482K);**

- a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;
- b) nomina Liquidatore l'**avv. VINCENZO GATTI**, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il

ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;


h) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 14/10/2025


IL GIUDICE EST.

dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 15-10-2025

IL CANCELLIERE  
Antonio Fazio

